

Discorso di insediamento pronunciato dal
Presidente Augusto Ortona
6 novembre 1946

Ringrazio il Presidente del Consiglio dei Ministri, il Vice Presidente dell'Assemblea Costituente e le altre Autorità per essere intervenuti a questa adunanza. Sono grato altresì al Presidente del Consiglio per le parole lusinghiere a me rivolte e per l'alto riconoscimento dell'importanza dell'Istituto della Corte dei Conti.

Porgo anche io il saluto al Prof. Ingrosso che ha cessato dall'incarico temporaneo affidatogli, ed auguro che possa offrire ancora per lungo tempo alla scienza giuridica elette prove della sua dottrina quali ha finora dato.

Saluto i Magistrati e funzionari tutti della Corte dei Conti, che costante e meritoria opera hanno spiegato al servizio del Paese, e certamente continueranno a spiegare, fornendomi così la loro preziosa collaborazione, che renderà meno difficile l'espletamento del compito affidatomi. E' mio proposito osservare per primo e fare osservare i doveri che l'ufficio impone: osservarli e farli osservare secondo criteri di imparzialità e giustizia. Potrò errare, ma tutti devono essere convinti che il mio fine unico e costante è e sarà l'interesse obiettivo del servizio, l'interesse dello Stato.

Nel periodo storico che attraversiamo la Corte dei Conti è chiamata ad assolvere compiti particolarmente gravi e delicati. Essa li assolverà conformemente alle sue nobili tradizioni ed alla elevata posizione che ha, e deve conservare, nell'ordinamento costituzionale dello Stato.

Rappresenta una esigenza fondamentale di ogni Stato, e particolarmente di uno Stato democratico, vigilare, a mezzo di un organo indipendente e competente, sulla conformità alla legge degli atti del potere esecutivo e sulla gestione del pubblico denaro.

Pertanto spetta, e deve spettare, alla Corte dei Conti il controllo preventivo di legittimità sugli atti di maggiore rilievo del potere esecutivo e su quelli con contenuto o conseguenze finanziarie (non è qui il caso di ulteriori precisazioni); spetta, e deve spettare, alla Corte dei

Conti il controllo successivo finanziario sul rendiconto generale dello Stato, sui rendiconti individuali, ecc.

Se lo Stato deve svolgere la sua multiforme attività in base alle leggi vigenti, è chiaro che occorre anzitutto evitare che siano emanati o impedire che siano resi esecutori atti illegittimi, e poi, ove questi siano posti in essere, provvedere per il loro annullamento o per la reintegrazione del diritto leso. Ma annullamento e reintegrazione si attuano dopo che l'ordine giuridico è stato violato e su istanza del privato, cioè solo quanto l'atto abbia leso l'interesse o il diritto del privato medesimo, non quando abbia leso l'interesse dello Stato, val quanto dire della generalità dei cittadini. Da ciò la necessità e l'importanza di un controllo preventivo e generale: e questo controllo deve essere esercitato dalla Corte dei Conti che per la sua competenza tecnico-giuridica, per la sua posizione di indipendenza nell'ordinamento costituzionale, è in grado di adeguatamente compierlo.

Nell'esercizio di questa sua funzione la Corte dei Conti deve pur rendersi conto delle urgenti e gravi necessità del momento, non deve fermarsi a quelle che sono semplici formalità non essenziali alla perfezione dell'atto. Così la sua opera diventa, sotto questo aspetto, come ha ben rilevato il Presidente del Consiglio, opera di collaborazione col Governo, nel perseguimento del fine, che è comune alla Corte e al Governo, di svolgere la propria attività conformemente alla legge, e vale anche come "garanzia dei Ministri contro gli errori dei subalterni". Si potranno anche studiare provvedimenti che valgano a rendere più agile la funzione di controllo, e la Corte è pronta a dare il suo contributo, tratto da una esperienza quasi secolare, per eventuali riforme. Ma quello che deve restar fermo è che si tratta di funzione che non può essere soppressa, e che alla Corte dei Conti compete e deve competere.

Alla Corte dei Conti spetta altresì, come ho accennato, il controllo finanziario successivo: compito necessario e importantissimo, particolarmente in un periodo in cui le spese dello Stato si elevano a cifre imponenti, mai prima raggiunte, e neppure previste, ed anche perché per alcune di queste spese non vi è il controllo preventivo della Corte dei Conti (ordini di accreditamento a funzionari delegati).

L'importanza della Corte dei Conti si manifesta anche nel campo giurisdizionale, essendo ad essa devoluti, come è noto, i giudizi sui conti e sulle responsabilità dei funzionari ed agenti dello Stato - a complemento della funzione sua di controllo finanziario - nonché i

giudizi in tema di pensioni, ordinarie o di guerra, ed infine quelli sui ricorsi dei suoi impiegati - indice questo e conferma della autonomia e indipendenza dell'Istituto. - Particolarmente, nella materia delle pensioni risponde ad una esigenza morale e sociale, oltre che giuridica, non semplicemente rendere giustizia, ma renderla con la maggiore sollecitudine. Per ciò mi riprometto di dare il maggiore impulso a questa attività, pur considerato l'enorme numero di ricorsi che le vicende di questo ultimo trentennio hanno originato.

Date queste molteplici ed essenziali funzioni spettanti alla Corte dei Conti, può ben affermarsi che nel nuovo ordinamento costituzionale, che il popolo, e per esso l'Assemblea Costituente, darà all'Italia, la Corte medesima, come Istituto che è chiamato a garantire al popolo la conformità alla legge degli atti del potere esecutivo e la regolare gestione del pubblico denaro, non può che essere rafforzata, potenziata.

Da parte sua la Corte dei Conti dichiara e promette che assolverà i suoi compiti con piena dedizione agli interessi del Paese, nella ferma fede nei destini di questa nostra povera e grande Italia che dall'opera onesta e fattiva dei suoi organi e dei cittadini attende il suo rinnovamento e le sue fortune.